ALLEGATO D

CASI DI DIFFERIMENTO

Fatti salvi i diritti riconosciuti al diretto interessato, suoi eredi o aventi causa, da specifiche disposizioni normative o dalle previsioni di Contratti Collettivi Nazionali, sono soggetti a differimento i seguenti documenti, in quanto riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” e dell’art. 16 del presente Regolamento:

* Documentazione attinente a procedimenti disciplinari, a provvedimenti sanzionatori, di dispensa dal servizio, ricorsi presentati dal personale dipendente nonché ad inchieste ispettive sommarie e formali; **periodo di esclusione**: fino alla conclusione del procedimento. La temporanea inaccessibilità dei documenti ivi indicati non riguarda la parte interessata.
* Elaborati e schede di valutazione dei partecipanti a concorsi, elaborati di prove di selezione, elaborati di esame di ammissione a corsi di abilitazione; **periodo di esclusione**: fino alla conclusione delle **singole fasi del procedimento** ai cui fini gli stessi sono preordinati.
* Altra documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso **periodo di esclusione**: fino alla conclusione del procedimento concorsuale.
* Documentazione amministrativa riconnessa a procedimenti penali; **periodo di esclusione:** fino alla definitiva conclusione del procedimento amministrativo, salvo i limiti imposti dal segreto istruttorio.
* Documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni sanitarie; **periodo di esclusione**: fino alla conclusione del procedimento. La temporanea inaccessibilità dei documenti ivi indicati non riguarda la parte interessata.
* Documentazione inerente l’attività di ispezione svolta dalle strutture aziendali nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza: igiene, sanità pubblica e veterinaria; benessere animale; prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro, etc.; **periodo di esclusione**: fino alla definitiva conclusione del procedimento, salvo che ricorra l’ipotesi di cui al punto successivo.
* Documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi; **periodo di esclusione**: finchè perduri il rapporto di lavoro o la situazione che può dar luogo ad indebite pressioni o pregiudizi nei confronti dei terzi, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposte a segreto istruttorio penale.
* Verbali di indagini conoscitive su richiesta ministeriale e/o regionale, accertamenti sull’utilizzo di determinate sostanze; **periodo di esclusione**: fino alla conclusione del procedimento.
* Documentazione inerente il procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative e di applicazione delle sanzioni; **periodo di esclusione**: fino alla conclusione del procedimento. La temporanea inaccessibilità dei documenti ivi indicati non riguarda la parte interessata.

L’elencazione di cui sopra non è esaustiva né tassativa e può essere, in ogni momento, integrata o modificata in relazione ad eventuali evoluzioni normative o al consoldarsi di orientamenti giurisprudenziali.

**Casi di differimento nelle procedure di acquisto**

Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023), agli artt. 35 e 36, presenta rilevanti novità in materia; in particolare, s'introduce l’utilizzo delle piattaforme di e-procurement, per la gestione delle istanza di accesso e viene sancita la possibilità di effettuare anche l’accesso civico generalizzato previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che precedentemente pareva esclusa.

Il nuovo codice introduce inoltre una nuova fattispecie di differimento (vedasi lettera c di seguito elencata), che si va ad aggiungere a quelle già previste.

Nello specifico,ai sensi dell'art. 35 c. 2 del Codice, l’esercizio del diritto di accesso è differito:

1. nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
3. in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all’aggiudicazione;
4. in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all’aggiudicazione;
5. in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all’aggiudicazione.